



FAQ - Avviso Puglia Energie Sociali

1) Se è prevista la pubblicazione di linee guida per la rendicontazione. Nel caso, quando?

RISP: Sì, è prevista la pubblicazione delle linee guida per la rendicontazione entro la data di scadenza della presentazione delle domande.

2) Art. 4 punto 4, si riporta che "l'ente che riveste il ruolo di soggetto proponente o di partner nell'ambito del presente Avviso non potrà in alcun caso svolgere prestazioni o attività remunerate a favore di altri soggetti beneficiari del finanziamento".

Tale divieto vale per soggetto proponente o partner verso soggetti beneficiari dello stesso progetto, oppure è da intendersi verso soggetti beneficiari anche di altri progetti del medesimo avviso? Tale divieto vale anche per gli enti qualificabili come partner ai sensi dell'art. 5 lett d) ed e)?

RISP: Il divieto di svolgere prestazioni o attività remunerate a favore di altri soggetti beneficiari del finanziamento è da intendersi anche verso soggetti beneficiari di altri progetti del medesimo avviso. Il divieto vale anche per gli enti qualificabili come partner ai sensi dell'art. 5 lettera d) ed e).

3) Al termine di un progetto, i soggetti beneficiari sono tenuti a rispettare forme di impegno successivo nel mantenimento di risultati o di eventuali investimenti fatti?

RISP: L'Articolo 8, comma 1 del d.lgs. 117/2017 (CTS) stabilisce quanto segue: "Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Quindi il patrimonio ha un vincolo di scopo assoluto. Di conseguenza, per qualsiasi acquisto effettuato con fondi pubblici, l'art. 8 comma 1 ne vieta l'uso per scopi personali o privati estranei all'associazione.

4) Per la rendicontazione delle attrezzature acquistate, si considera il costo d'acquisto o la quota di ammortamento?

RISP: Per la rendicontazione delle attrezzature acquistate si considera il costo di acquisto.

5) L'Avviso prevede tra i partner anche gli enti pubblici, specificando che tali soggetti possono sostenere il progetto garantendo in parte o in tutto la quota di cofinanziamento.

Si chiede di chiarire se un ente pubblico, ad esempio una scuola statale, possa aderire al progetto in qualità di partner: senza ricevere quote del finanziamento regionale; senza gestire alcuna quota di budget pertanto senza assumere impegni economici diretti, contribuendo esclusivamente attraverso attività istituzionali, supporto organizzativo, coinvolgimento degli studenti/docenti, utilizzo di spazi o collaborazione alle attività progettuali.

RISP: Il soggetto pubblico per essere partner deve cofinanziare. Le attività che svolge per il progetto devono essere misurabili e rendicontabili con documentazione dimostrativa della relativa spesa.

6) L'Avviso, all'articolo 5, individua le seguenti categorie di soggetti partner:

- a) organizzazioni di volontariato iscritte al RUNTS;
- b) associazioni di promozione sociale iscritte al RUNTS;
- c) fondazioni del Terzo Settore iscritte al RUNTS;
- d) enti pubblici o soggetti privati (diversi dai precedenti) che sostengono il progetto garantendo la quota di cofinanziamento;
- e) soggetti con disponibilità giuridica di beni pubblici, ai fini della costituzione di un Hub di comunità.

Si chiede se un Gruppo di Azione Locale (GAL), costituito nella forma di Società Consortile a Responsabilità Limitata (S.c.a.r.l.) – nello specifico il GAL Terra d'Arneo - possa essere ammesso quale soggetto partner di progetto ai sensi del citato articolo 5, e in particolare:

1) se, in ragione della sua natura giuridica formalmente privatistica (società consortile senza scopo di lucro, partenariato misto pubblico-privato con componente pubblica minoritaria ai sensi della normativa eurolunitaria sui GAL), possa essere ricompreso nella categoria di cui alla lettera d) dell'articolo 5, quale soggetto privato che sostiene il progetto garantendo, in tutto o in parte, la quota di cofinanziamento;

2) se, in alternativa, la natura funzionale del GAL - equiparabile a un Organismo di Diritto Pubblico nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali di gestione ed erogazione di fondi pubblici europei, statali e regionali (es. PSR



Puglia) - comporti una diversa qualificazione ai fini della partecipazione al presente Avviso, anche con riferimento a eventuali profili di incompatibilità o esclusività della partecipazione di cui ai punti 4 e 5 dell'Avviso;

3) se, in ogni caso, la partecipazione del GAL in qualità di partner sia compatibile con il regime di esclusività e con il divieto di cumulo previsto dall'Avviso, tenuto conto che il medesimo GAL potrebbe risultare coinvolto anche in altre misure regionali o in attività di supporto al territorio non oggetto del presente finanziamento.

RISP: I GAL sono ammessi come partner ricompresi nella categoria di cui alla lettera d) dell'articolo 5. Il divieto di cumulo ha riguardo della partecipazione in qualunque altra veste al presente Avviso e non riguarda la partecipazione ad altre misure regionali.

Si precisa che per rientrare nella categoria di cui alla lettera d) dell'art. 5 sarà necessario garantire in tutto o in parte la quota di cofinanziamento.

7) L'APS capofila ha la piena disponibilità di un bene pubblico (di proprietà del Comune che risulterebbe partner) con il fine di trasformarlo in un hub di comunità. Non ci risulta chiaro come completare la modulistica allegata all'Avviso in qualità di Capofila con piena disponibilità del bene summenzionato così da acquisire come punteggio nei Criteri di valutazione sulla "composizione del partenariato: partner rientrante nella categoria di cui al punto 5 lettera e)".

Viceversa nella forma impostata in tutti gli Allegati all'Avviso potremmo essere solo partner di progetto e non capofila senza perdere tale specificità unica?

RISP: Sarà possibile partecipare in qualità di capofila inserendo il Comune come partner ai sensi dell'art. 5 lett. d), oppure optare per la possibilità di essere partner di un altro soggetto che partecipa all'Avviso. Le due opzioni sono tra loro alternative.

8) I soggetti pubblici ed i privati sono obbligati a cofinanziare il progetto?

Art. 5 co 1 d) riporta che devono sostenere il progetto garantendo una quota di finanziamento in toto o in parte, mentre il punto 4 riporta che non possono ricevere né gestire quote ma solo contribuire al cofinanziamento e all'art. 5 parla di quota di cofinanziamento "eventualmente" apportata al budget o quota eventuale di finanziamento da gestire (la stessa dicitura viene, altresì riportata anche nell'all. B.

I modelli allegati B) e C) e richiamati all'art. 11 vanno compilati da tutti i partner sia pubblico che privato e anche aps e odv? nel modello C) vengono richiamati solo i soggetti relativi al punto b e c dell'art. 5 soggetti partner.

RISP: I soggetti pubblici e privati previsti dal punto d) per essere partner sono tenuti a garantire in tutto o in parte la quota di cofinanziamento e non possono gestire quote del finanziamento. I soggetti privati previsti ai punti a-b-c e le Fondazioni previste al punto e) possono sia cofinanziare che gestire una quota del finanziamento, scegliere soltanto l'una o l'altra opzione, oppure entrambe. Il modello B (come indicato nel modello stesso) dovrà essere compilato da ciascun soggetto partner (sia pubblico che privato). Il modello C (come indicato nel modello stesso) dovrà essere compilato sia dal soggetto proponente che da ciascun soggetto partner (sia pubblico che privato).

9) Soggetti partner

Al punto d) si legge "Enti pubblici o soggetti privati (diversi da quelli indicati nei precedenti punti a, b e c) che sostengono il progetto garantendo, in parte o in toto, la quota di cofinanziamento; È obbligatorio, quindi, il cofinanziamento?

Modello C

Il modello C, da compilare da parte di tutti i partner, nella sua formulazione appare rivolto esclusivamente a OdV, APS e Fondazioni di terzo settore. In caso di partner riferiti a "soggetti privati" non Odv, APS e Fondazioni di terzo settore, come si può compilarlo, data la specificità delle indicazioni dello stesso Modello?

RISP: L'art 5 comma 1 lettera d) dell'Avviso prevede che "enti pubblici o soggetti privati (diversi da quelli indicati nei precedenti punti a, b e c) devono garantire, in parte o in toto, la quota di cofinanziamento".

Il modello C (come indicato nel modello stesso) dovrà essere compilato sia dal soggetto proponente che da ciascun soggetto partner (sia pubblico che privato); se una impresa dovrà indicare la composizione della stessa, se un comune o altro ente pubblico indicherà solo il nome del Legale rappresentante.

10) In merito alla partecipazione di enti pubblici come partner si richiede se debbano obbligatoriamente cofinanziare l'attività, pur non gestendo alcuna quota di finanziamento, o se possono non cofinanziare.

RISP: L'art 5 comma 1 lettera d) dell'Avviso prevede che "enti pubblici o soggetti privati (diversi da quelli indicati nei precedenti punti a, b e c) devono garantire, in parte o in toto, la quota di cofinanziamento".



11) In riferimento all'Avviso di cui in oggetto, si chiede se le cooperative sociali iscritte al RUNTS possano partecipare in qualità di soggetto proponente o di partner e se quindi, nell'istanza di cui al format pubblicato sul sito istituzionale della Regione Puglia si possa far rientrare la stessa nella categoria "fondazione di terzo settore iscritta al Runts".

RISP: Le cooperative sociali non rientrano tra i soggetti proponenti previsti dall'art. 4 dell'Avviso. Possono rientrare nella categoria di partner di cui all'art. 5 comma 1 lettera d) dell'avviso cofinanziando il progetto.

12) Il Legale Rappresentante di un soggetto partner deve obbligatoriamente firmare gli atti con firma digitale o anche con firma olografa e documento di identità?

RISP: Risulta obbligatoria la firma digitale come previsto all'art. 11 dell'Avviso.

13) Con riferimento all'Avviso pubblico in oggetto sono a chiedervi chiarimento circa la possibilità per un'associazione, nata come associazione generica e divenuta ETS in seguito all'avvenuta iscrizione al RUNTS nell'anno 2023, di partecipare all'Avviso pur non essendo una APS.

RISP: I soggetti proponenti possono essere esclusivamente quelli previsti dall'art. 4 dell'Avviso.

14) soggetti privati, definiti al punto 5 lett. d), possono essere organizzazioni profit, quali aziende e imprese, che devono cofinanziare il progetto?

RISP: Sì, i soggetti privati, definiti al punto 5 lett. d) possono essere organizzazioni profit.

15) Qualora un Comune partecipi come Partner per coprire la quota eccedente il 10% , è ammessa la rendicontazione tramite "valorizzazione" (es. concessione gratuita di sale/immobili quantificabile tramite tariffari ufficiali dell'ente)? O ai sensi della FAQ 5 qualsiasi apporto del partner pubblico deve configurarsi esclusivamente come spesa monetaria reale e tracciabile?

RISP: Non è ammessa la rendicontazione tramite "valorizzazione" (es. concessione gratuita di sale/immobili). Qualsiasi apporto di partner pubblico deve essere dimostrato da documenti di spesa e pagamento quali ad esempio buste paga e mandati di pagamento a valle di uno specifico ordine di servizio sul progetto.

16) Per quanto riguarda l'acquisto di strumenti e attrezzature, è possibile acquistare attrezzature usate, ricondizionate o "come nuove", ovviamente dietro regolare fattura e bonifico?

RISP: Sì, è possibile acquistare beni usati. L'acquisto di beni usati è consentito purché ricorrano le seguenti condizioni:

- **il venditore deve rilasciare una dichiarazione attestante l'origine e l'età del bene, da allegare alla rendicontazione finale (che al momento dell'acquisto non deve superare i 5 anni) e confermare che lo stesso, nel corso della sua precedente utilizzazione non ha mai beneficiato di contributi a vario titolo;**
- **il soggetto proponente rilascia una dichiarazione in cui attesta che: il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo (tramite preventivi o ricerche di mercato anche online);**
- **le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze di progetto e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.**

17) Per le attività di progetto, è possibile acquistare, o comunque coprire parte del costo attraverso il finanziamento e nei limiti percentuali previsti per la relativa voce di costo, di un autoveicolo?

RISP: Per l'eventuale acquisizione di cellulari, tablet, pc, stampanti, autoveicoli e altri beni durevoli sarà necessario indicare in che modo l'acquisto previsto risulta indispensabile alla realizzazione del progetto, diversamente la spesa non sarà ammissibile.

18) Visto l'art. 11.1 lett. h), fermo restando che le attività di progetto principali sono previste in Puglia, possono essere considerate ammissibili attività di disseminazione e coinvolgimento (anche come organizzazione di piccoli eventi) fuori dal territorio pugliese?

RISP: Il progetto deve svolgersi sul territorio regionale, eventuali attività fuori dal territorio pugliese sono ammissibili a condizione che risultino indispensabili alla realizzazione dei fini di interesse generale previsti dal progetto.

19) Per soggetti privati di cui all'art. 5 lett. d) possono intendersi anche imprese (for profit), professionisti e persone fisiche?

RISP: I soggetti privati di cui all'art. 5 lett. d) possono essere i soggetti indicati ne quesito.



20) L'adeguamento di impianto elettrico per la sede delle attività progettuali può rientrare tra i costi ammissibili?

RISP: Non sono ammissibili oneri connessi a ristrutturazione. L'adeguamento di impianto elettrico configura una opera di manutenzione straordinaria non ammissibile.

21) Oltre alla documentazione prevista nell'Avviso Pubblico, è possibile allegare in piattaforma ulteriori documenti, quali manifestazioni di interesse di soggetti che vorranno supportare il progetto pur non qualificandosi come partner ai sensi dell'art. 5?

RISP: No, dovranno essere allegati esclusivamente i documenti previsti dall'Avviso.

22) Le associazioni ETS iscritte nel RUNTS nella sezione ALTRI ENTI (quindi non OdV nè APS nè Fondazioni) possono essere capofila ovvero partner di progetto?) Se possono essere almeno partner sono legittimati ad essere utilizzatori dei fondi di progetto regionali, ove concessi per il raggiungimento degli obiettivi di programma?

RISP: Le associazioni ETS iscritte nel RUNTS nella sezione ALTRI ENTI non possono essere soggetti proponenti ma solo partner, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera d) dell'Avviso, come soggetti privati che devono garantire in parte o in toto, la quota di cofinanziamento.

Le associazioni ETS iscritte nel RUNTS nella sezione ALTRI ENTI non possono gestire quote di finanziamento.

23) Tra gli ambiti elencati al punto 2. del bando non sono previste azioni nell'ambito della tutela dei diritti, prevista invece negli obiettivi generali ETS per l'iscrizione RUNTS; è considerato legittimato l'ambito della tutela dei diritti anche per le proposte del bando in oggetto?

RISP: Sì, è considerato legittimo l'ambito della tutela dei diritti.

24) In merito al coinvolgimento dei partner, vorremmo sapere se la quota di cofinanziamento è obbligatoria per tutti i partner coinvolti, oppure alcuni partner, come le scuole e le aps possono mettere a disposizione luoghi, attrezzature e adoperarsi al coinvolgimento della loro utenza, come le scuole.

RISP: Il cofinanziamento è obbligatorio per i partner di cui all'art. 5 comma 1 lettera d) che recita: "enti pubblici o soggetti privati (diversi da quelli indicati nei precedenti punti a, b e c) che sostengono il progetto garantendo, in parte o in toto, la quota di cofinanziamento". Non è ammessa la rendicontazione tramite "valorizzazione" (es. concessione gratuita di sale/immobili). Qualsiasi apporto di partner pubblico deve essere dimostrato da documenti di spesa e pagamento quali ad esempio buste paga e mandati di pagamento a valle di uno specifico ordine di servizio sul progetto.

25) Vorremmo sapere se le aps o le odv coinvolte devono per forza gestire una quota del budget, oppure la gestione di quest'ultimo può restare interamente in capo al soggetto proponente.

RISP: Come previsto dall'art. 5 comma 2 dell'Avviso "I soggetti partner di cui ai punti a), b) e c) possono gestire una quota del finanziamento regionale così come ripartita all'interno del Modello D. Gli stessi, altresì, possono garantire in parte o in toto la quota di cofinanziamento in denaro dovuta".

26) Vorrei sapere se una cooperativa sociale può essere partner di progetto cofinanziando con prestazioni professionali previste per il progetto presentato da una ODV, fornite da proprio personale, e certificando tale spesa con documentazione contabile prevista dal bando.

RISP: Una cooperativa sociale può essere partner ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera d) dell'Avviso, come soggetto privato che deve garantire in parte o in toto, la quota di cofinanziamento. L'apporto del partner, in questo caso, deve essere dimostrato da documenti di spesa e pagamento quali ad esempio buste paga e bonifici di pagamento a valle di uno specifico ordine di servizio sul progetto per il proprio personale dipendente.

27) In merito al modello E, del Bando Puglia Energie Sociali, si prega voler spiegare al meglio, la richiesta riportata al punto 4. Alcune voci è prematuro poter dettagliare in questa fase.

RISP: Poiché gli importi monetari delle diverse voci di spesa dovranno necessariamente essere inseriti nel quadro economico, al punto 4 si potrà fare riferimento a raggruppamenti di spesa se non si è in grado di dettagliare ulteriormente in questa fase. Con indicazione della tipologia di professionalità.

Pertanto il punto 4 potrà riportare i riferimenti alle sole spese che sarà possibile dettagliare in fase iniziale e per le altre solo riferimenti generici.



28) Durata del progetto: L'avviso prevede una durata massima di 12 mesi. Si chiede se sia ammissibile presentare una proposta progettuale con una durata ridotta a 3 mesi, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi.

RISP: L'art. 6 dell'avviso prevede che i progetti dovranno essere realizzati nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione della Convenzione e la fine del dodicesimo mese. L'art. 11.1 dichiara non ammissibili progetti con durata superiore ai 12 mesi. Pur non essendoci una previsione specifica che vieti una durata minima, si precisa che la durata dovrà essere coerente con le attività da svolgere e con il valore del progetto stesso. Pertanto sarà oggetto di valutazione la congruità delle spese rispetto alla durata delle attività progettuali.

29) Partenariato con Enti Comunali: Data la prevista partecipazione in partenariato di Enti Comunali, si chiede se esistano schede specifiche o modelli distinti per la formalizzazione di tale tipologia di partenariato, differenti da quelli previsti per i soggetti del Terzo Settore, o se la documentazione standard sia da ritenersi valida anche per le Pubbliche Amministrazioni.

RISP: La documentazione standard è da ritenersi valida anche per le Pubbliche Amministrazioni.

30) Ammissibilità e classificazione dei compensi: Si chiede conferma in merito all'eleggibilità delle spese relative ai compensi per figure professionali quali divulgatori scientifici, professori ed esperti (inclusi autori), che ricoprono un ruolo centrale nelle attività di animazione e disseminazione del nostro progetto. Tali costi sono da intendersi come interamente ammissibili nel quadro finanziario? Inoltre, chiediamo conferma se la corretta imputazione contabile sia la macro-voce B).

RISP: L'idoneità delle figure professionali è condizionata dalla tipologia di progetto e dalle attività in esso previste. I compensi per i professionisti sono imputabili alla voce B) nel limite percentuale previsto dal bando (max 40% su finanziamento regionale).

31) Classificazione spese tecniche: Si chiede conferma se le spese destinate al noleggio di service audio/luci, tecnici di palco, montaggio/smontaggio palchi e generatori vadano inserite correttamente nella macro-voce "D. Servizi, forniture nella voce acquisizione di servizi".

RISP: Le spese indicate hanno riguardo della voce D – servizi.

32) Nel nostro progetto un Comune partecipa come partner: concede un immobile comunale al soggetto beneficiario e si fa carico delle spese di energia elettrica dell'immobile, pagando direttamente le bollette al fornitore. Vorremmo un chiarimento su come trattare queste spese nel cofinanziamento.

In particolare:

1. Le spese di energia elettrica pagate direttamente dal Comune possono essere considerate cofinanziamento del progetto?
2. Se sì, rientrano nella quota minima obbligatoria del 10% ?
3. Come vanno indicate nel Piano finanziario (Modello E), visto che a sostenerle è il partner e non il proponente?

RISP: Il bene deve essere concesso dal Comune con un atto formale che indichi la durata e la finalità della concessione esclusiva per il progetto (quindi l'utilizzo esclusivo dell'immobile per le finalità progettuali). Le spese di energia pagate direttamente dal partner per l'immobile possono essere cofinanziamento del progetto rientrante nella quota obbligatoria. Il piano economico ha riguardo del totale delle spese sostenute per il progetto, indipendentemente se a pagarle è il proponente oppure il partner. Questa distinzione sarà evidenziata al momento della rendicontazione finale.

33) L'Ente del terzo settore che partecipa come proponente oppure partner può fare consulenza su altri progetti?

RISP: Come previsto all'art.4 comma 4 dell'Avviso: "l'ente che riveste il ruolo di soggetto proponente o di partner nell'ambito del presente Avviso non potrà in alcun caso svolgere prestazioni o attività remunerate a favore di altri soggetti beneficiari del finanziamento".

34) L'Ente del terzo settore che non partecipa come proponente e non partecipa come partner può svolgere attività di consulenza sui progetti?

RISP: Come previsto all'art.9 dell'Avviso: "Sono in ogni caso escluse dal finanziamento le seguenti spese:

- **spese pagate per prestazioni da parte di altri ETS, tranne se dimostrate da regolare contratto e fattura fiscale".**



35) E' possibile procedere senza richiedere anticipazione?

RISP: *in caso di ammissione a finanziamento non è obbligatoria la richiesta di anticipazione, sarà quindi necessario anticipare interamente il costo del progetto e ricevere il finanziamento per intero dopo la verifica della rendicontazione presentata a saldo. Non sono previste né rendicontazioni intermedie né erogazioni intermedie del finanziamento.*

36) Come posso imputare correttamente il cofinanziamento figurato dei volontari? Posso inserire forfettariamente la cifra di 1000€ per ogni volontario (max 5) oppure devo specificare con maggiore dettaglio il loro coinvolgimento?

RISP: *L'imputazione corretta del cofinanziamento rappresentato dal valore "figurativo" del lavoro dei volontari deve avvenire effettuando a monte un calcolo in base a quanto previsto dall'art. 9.1 dell'Avviso, in quanto in sede di rendicontazione l'importo indicato dovrà essere esattamente dimostrato come previsto dall'Avviso e dalle Linee guida per la rendicontazione.*

37) In riferimento al modulo D, nella sezione "4.4 Aggiuntività rispetto alle attività ordinariamente svolte dall'associazione ed eventualmente rispetto alle attività finanziate da Puglia Capitale sociale 3.0:" occorre descrivere l'aggiuntività rispetto alle attività ordinarie solo dell'associazione solo del soggetto proponente o anche degli altri partner di progetto?

RISP: *solo del soggetto proponente.*

38) Si chiede se sia considerato un costo ammissibile la fattura emessa dalle seguenti persone fisiche che in base alle loro documentate competenze sono incaricate dall'Ente proponente a condurre un laboratorio in qualità di esperte nell'ambito del progetto beneficiario del finanziamento:

a) La persona fisica di un Ente partner di cui alla lettera a), b), c), d), e) che ricopra la qualifica di presidente o componente del direttivo o semplice associato del predetto Ente partner;

RISP: *a) come previsto al punto 9 dell'Avviso: non sono considerate ammissibili fatture emesse da soggetti partner di progetto. Le persone fisiche che ricoprono cariche sociali potranno svolgere attività progettuali a condizione che abbiano adeguata professionalità e che la loro personale prestazione risulti indispensabile alla realizzazione del progetto.*

39) Per quanto riguarda i rimborsi spesa per i viaggi effettuati dai professionisti esperti avremmo due punti da chiarire:

- vanno inseriti sotto la voce "Altre spese" nel prospetto economico?
- possono essere utilizzate le tabelle ACI per determinarne l'importo?

RISP:

I rimborsi spese viaggi dei professionisti esperti vanno inseriti nella voce B). Tali spese, sostenute dal professionista, si configurano come rimborso analitico documentato da inserire in fattura.

Requisito fondamentale: Gli importi devono essere provati da documenti fiscali idonei (scontrini, fatture o ricevute e documenti di pagamento) che il professionista allegherà alla fattura.

Il trattamento fiscale dei "rimborsi spese" dipenderà dalla tipologia di mandato stipulato con il cliente (Risposta Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco del 18/09/2025): con o senza rappresentanza.

- *mandato con rappresentanza (In nome e per conto del cliente):*
 - o *IVA: l'operazione è fuori dal campo di applicazione dell'IVA ex art. 15, numero 3 DPR 633/1972;*
 - o *IMPOSTE SUI REDDITI: il rimborso non concorre a formare il reddito (art. 54, comma 2, lett. b) TUIR) e non sarà assoggettato a ritenuta d'acconto;*
 - o *PREVIDENZA: l'importo non è soggetto a contributo previdenziale.*
- *mandato senza rappresentanza (In nome proprio e per conto del cliente):*
 - o *IVA: il riaddebito dei costi è fatturato con IVA al 22% (laddove applicabile) ex art. 3, co. 3, DPR 633/1972;*
 - o *IMPOSTE SUI REDDITI: il rimborso concorre a formare il reddito (art. 54, co.1, TUIR) e sarà assoggettato a ritenuta d'acconto (laddove applicabile);*
 - o *PREVIDENZA: l'importo è soggetto a contributo previdenziale.*



Si ricorda, infine, che le fatture emesse a fronte di più operazioni, i cui corrispettivi in parte non sono assoggettati a Iva, scontano l'imposta di bollo nel caso in cui la somma di uno o più componenti dell'intero corrispettivo fatturato, non assoggettato ad Iva, superi 77,47 euro (risoluzione 98/E del 3 luglio 2001).

In caso di utilizzo delle tabelle ACI nella determinazione del "costo del viaggio", l'Agenzia delle Entrate (con la risposta n. 270/2025) ha chiarito che il rimborso chilometrico ACI non è considerato un rimborso spese analitico (poiché manca una fattura o uno scontrino d'acquisto emesso da terzi, come un benzinaiolo).

Di conseguenza, i rimborsi spese di viaggio erogati ai professionisti in base alle tabelle ACI concorrono a formare il reddito del percipiente, secondo le prescrizioni del mandato senza rappresentanza.

40) Acquisto di un automezzo

- se l'acquisto di un automezzo, adeguatamente motivato e strettamente funzionale alle attività progettuali possa essere considerato bene strumentale ammissibile;
- qualora il costo complessivo del bene sia superiore al limite del 30% del contributo regionale, se sia possibile imputare al piano finanziario esclusivamente una quota del costo del mezzo entro tale limite, sostenendo la parte restante attraverso risorse proprie e/o cofinanziamento dei partner;
- oppure se il limite del 30% debba essere rispettato con riferimento al costo complessivo del bene acquistato, indipendentemente dalla quota imputata al finanziamento regionale.

RISP:

- **L'acquisto di beni strumentali e forniture è ammissibile a condizione che il bene sia strettamente connesso, indispensabile e funzionale all'implementazione dell'attività progettuale. Sarà necessario motivare dettagliatamente in che modo l'acquisto risulta indispensabile alla realizzazione del progetto, altrimenti la spesa non potrà essere riconosciuta.**
- **Rispetto del limite del 30% e imputazione del costo:**
 - **Il limite del 30% per i beni strumentali si calcola esclusivamente sul contributo regionale concesso.**
 - **Pertanto, qualora il costo complessivo dell'automezzo sia superiore alla quota massima finanziabile dalla Regione (il 30% del contributo concesso), è possibile imputare al finanziamento regionale la sola quota contenuta entro il limite del 30%, ponendo l'eccedenza a carico del cofinanziamento monetario dell'ente o dei partner.**

41) Prestazioni di lavoro autonomo occasionale

- Con riferimento alla macrovoce relativa alle risorse umane, si chiede se siano ammissibili anche prestazioni di lavoro autonomo occasionale, regolarmente formalizzate e documentate mediante relativa ricevuta, con pagamento effettuato tramite bonifico bancario e quindi pienamente tracciabile.
- In caso affermativo, si chiede inoltre se siano previste particolari modalità o documenti da produrre ai fini della successiva rendicontazione.

RISP:

- **Ammissibilità: Le prestazioni di lavoro autonomo (inclusi gli incarichi di collaborazione/lavoro autonomo occasionale) rientrano nella macrovoce B) Risorse umane e sono ammissibili. Ricordiamo che l'intera macrovoce "Risorse Umane" non può superare il 40% del contributo regionale concesso.**
- **Vincoli e Documentazione da produrre per la rendicontazione: Per essere considerate ammissibili, le prestazioni devono essere regolarmente formalizzate e tracciabili. La documentazione da allegare comprende:**
 1. **Curriculum Vitae dell'esperto/collaboratore.**
 2. **Lettera di incarico / Contratto di collaborazione in cui siano specificati l'oggetto della prestazione, la durata e il compenso.**
 3. **Nota di debito / Ricevuta per prestazione occasionale, avente rilevanza fiscale, con l'obbligatoria indicazione del CUP (Codice Unico di Progetto).**
 4. **Giustificativo di pagamento: Bonifico bancario dal conto corrente dedicato con l'indicazione del CUP nella causale.**
 5. **Ricevuta F24 attestante l'avvenuto versamento dell'eventuale ritenuta d'acconto (se dovuta).**
 6. **Relazione dettagliata sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dal collaboratore.**

Se la prestazione occasionale è svolta da un titolare di carica sociale dell'ente APS, questa è ammessa solo se ha carattere di elevata specializzazione (supportata dal CV e da apposita delibera dell'organo competente). Per le ODV si applicano i limiti e divieti previsti dall'art. 34 CTS: ai componenti dell'organo di amministrazione e agli associati non può essere attribuito alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.



42) Scontrini/documenti commerciali

Con riferimento alle spese di importo contenuto direttamente connesse alla realizzazione delle attività progettuali, si chiede se possano essere ammessi in rendicontazione anche scontrini/documenti commerciali, purché la spesa sia pertinente al progetto e il relativo pagamento sia effettuato mediante modalità elettronica tracciabile e riscontrabile sull'estratto conto dell'ente.

In alternativa, si chiede se, ai fini dell'ammissibilità della spesa, sia sempre necessario acquisire fattura o altro documento fiscale intestato al soggetto beneficiario.

RISP:

- ***Il DL 13/2023, convertito in Legge 41/2023, sancisce l'obbligo di apposizione del Codice Unico di Progetto (CUP) sulle fatture elettroniche, a pena di inammissibilità delle spese. Pertanto, tutte le fatture e le ricevute relative all'acquisizione di beni e servizi oggetto di contributo dovranno recare il codice CUP di progetto.***
- ***Non sono ammessi in rendicontazione scontrini fiscali o documenti commerciali privi di intestazione e non tracciabili. Tutte le spese devono essere giustificate da documenti fiscalmente validi intestati al soggetto beneficiario (o partner) e riportanti obbligatoriamente il Codice Unico di Progetto (CUP).***
- ***Obbligo della Fattura o Nota di debito intestata: Ai fini dell'ammissibilità di qualsiasi spesa per beni, servizi e forniture (anche di importo contenuto), è sempre necessario acquisire fattura elettronica o altro documento fiscale equivalente intestato all'ente beneficiario/partner, sul quale sia riportato il codice CUP di progetto. Non è ammessa apposizione del CUP successiva.***